



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**Direzione Generale**

AOODRPU Prot.n.4849

Bari, 21 marzo 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;  
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;  
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;  
VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;  
VISTO il D.M. n. 93 del 23/2/2016 riguardante la costituzione degli Ambiti disciplinari;  
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;  
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";  
VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa alla classe di concorso A026 -

Matematica (classe compresa nell'Ambito disciplinare AD07) - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;

VISTA la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A026 - Matematica (classe compresa nell'Ambito disciplinare AD07);

VISTO il decreto prot.n. 14806 del 14 settembre 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016 in ordine alla classe di concorso A026 - Matematica -;

VISTI gli esposti - reclami prodotti da numerosi candidati inseriti nella su indicata graduatoria avverso la mancata e/o errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso con conseguenziale mancata e/o errata attribuzione del relativo punteggio ai su menzionati titoli;

VISTI gli esposti - reclami nonché il ricorso giurisdizionale al Tar Puglia sede di Bari prodotti da alcuni candidati i quali lamentano l'inserimento nella graduatoria definitiva in questione di candidati che non risulterebbero aver prodotto domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la specifica classe di concorso A026 - Matematica - e ne chiederebbero la successiva verifica;

RITENUTO quindi di dover procedere ad una nuova convocazione per la commissione giudicatrice in questione per l'esame degli esposti - reclami nonché del ricorso giurisdizionale su indicato;

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice, dopo aver preso visione delle istanze di partecipazione al concorso relative alla procedura concorsuale per la specifica classe di concorso A026 - Matematica -, ha constatato che il candidato Ardito Stefano, nato l' 8/5/1982 collocato nella graduatoria relativa alla classe di concorso A026 - Matematica - alla posizione n. 48 con il punteggio totale di punti 71,75, non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale relativa alla specifica classe di concorso A026 - Matematica -;

RITENUTO quindi che il candidato Ardito Stefano non ha diritto ad essere inserito nella graduatoria definitiva in parola e pertanto deve essere depennato dalla graduatoria stessa;

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice ha proceduto all'esame degli esposti - reclami, del ricorso giurisdizionale al Tar Puglia sede di Bari nonché ad una revisione per tutti i candidati in ordine alla valutazione dei titoli dichiarati dagli stessi nella specifica domanda di partecipazione al concorso ed ha predisposto una nuova graduatoria relativa alla classe di concorso A026 - Matematica-;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in sede di autotutela stante l'immediatezza ed il pubblico interesse concreto individuato nel ripristino dei principi di legalità dell'attività amministrativa e di quello di buona amministrazione, con l'annullamento del precedente decreto prot.n. 14806 del 14/9/2016 con allegata la graduatoria di merito e quindi con l'emanazione di un nuovo

decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito così come predisposta dalla commissione giudicatrice;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge n.68 del 12.3.1999;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;

RITENUTO quindi, a mente del precitato art.9, comma 1, del D.D.G. n.106 del 23/2/2016 di dover approvare le graduatorie di merito nei limiti dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;

#### DECRETA

Il precedente decreto prot.n. 14806 del 14/9/2016 con allegata la graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A026 – Matematica – è annullato.

Ai sensi dell'art.9, comma 4, è approvata la nuova graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 per la classe di concorso A026 - Matematica (classe compresa nell'Ambito disciplinare AD07) - per n. 48 posti per docente per la Regione Puglia, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze.

La precitata nuova graduatoria generale definitiva di merito è stata formulata ai sensi dell'art.9, comma 1, del citato D.D.G. n.106/2016 che prevede l'inserimento nella stessa dei candidati “ nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge”.

La stessa graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.pugliausr.it](http://www.pugliausr.it).

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri